



ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 1

Via Santa Caterina 4 – 06034 FOLIGNO PG

www.foligno1.edu.it – Tel. 0742.350374

Regolamento di Istituto

aggiornato all'a.s 2026-2027

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

SEZ. B: ALUNNI – NORME DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Indice generale

Regolamento della Scuola secondaria di primo grado SEZ. B: ALUNNI – NORME DI DISCIPLINA.....	3
Art. 1 – Diritti e doveri.....	3
Art. 2 – Diritti.....	3
Art. 3 – Doveri.....	3
Art. 4 – Sanzioni disciplinari per gli alunni.....	4
Art. 5 – Requisiti della sanzione disciplinare.....	4
Art. 6 – Categorie delle mancanze.....	5
Art. 7 – Sanzioni previste.....	6
Art. 8 – Organi competenti.....	7
Art. 9 – Procedure.....	7
Art. 10 – Organo di garanzia.....	8
Art. 11 – Patto educativo di corresponsabilità.....	9
Art. 12 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	9
Art. 13– Norme generali di comportamento.....	13
 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	 28
Premessa.....	28
La Legge 71/2017 e altri riferimenti normativi.....	28
Compiti e responsabilità delle parti.....	29
Misure sanzionatorie.....	32
Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14 enne.....	35
Dalla parte della vittima del cyberbullismo.....	35

Regolamento della Scuola secondaria di primo grado

SEZ. B: ALUNNI – NORME DI DISCIPLINA

(la presente sezione è stata aggiornata
a seguito del D.M. 5 del 16/01/2009 e C.M. 10 del 23/01/2009)

Art. 1 – Diritti e doveri

Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24/06/98.

Da queste premesse consegue che gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo Foligno 1, diventano titolari dei seguenti diritti e doveri:

Art. 2 – Diritti

Tutti gli alunni hanno diritto:

1. ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee (la scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni);
2. di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
3. alla riservatezza: la loro situazione, i loro problemi e gli atti di solidarietà nei loro confronti devono rigorosamente rimanere negli ambiti competenti;
1. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare il processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
2. al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono (la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della loro lingua e cultura, alla realizzazione di attività interculturali).

Art. 3 – Doveri

Ai diritti degli alunni corrispondono libertà e responsabilità proprie e i doveri di tutti gli operatori scolastici nei loro confronti. Tutti gli alunni:

1. partecipano responsabilmente alla vita della classe;
2. frequentano regolarmente le lezioni e rispettano l'orario scolastico;
3. rispettano le regole dell'organizzazione scolastica contribuiscono alla continuità del rapporto scuola-famiglia facendo firmare avvisi e/o comunicazioni;
4. osservano un abbigliamento sobrio adeguato all'ambiente (in particolare sono da evitare pantaloni e gonne corte, cappelli/cappucci indossati, t-shirt corte, jeans stracciati...);
5. portano il materiale necessario alle attività delle singole discipline;
6. assolvono con assiduità agli impegni di studio;
7. usano in modo corretto e responsabile i dispositivi elettronici;
8. collaborano a tutte le iniziative scolastiche, contribuendo con le proprie conoscenze ed esperienze;
9. evitano comportamenti che, in qualche modo, possano ledere il diritto allo studio degli altri;

10. rispettano le diverse potenzialità e i ritmi di apprendimento di tutti i compagni;
11. si preoccupano di aggiornarsi sulle attività svolte in classe durante la propria assenza per recuperare le lezioni perse e/o mantengono i contatti con i compagni assenti
12. rispettano i compagni e tutti gli operatori della scuola sulla base della pari dignità delle persone e dei diversi ruoli. In particolare:
 1. riconoscono il valore della diversità senza pregiudizi e discriminazione per ragioni economiche, fisiche, sociali, culturali;
 2. riconoscono il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, senza derisioni, valutazioni superficiali o gesti che possano danneggiare i lavori o i materiali dei compagni.

Art. 4 – Sanzioni disciplinari per gli alunni

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni ai doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.
2. La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998, dal DPR 235/07 e dalla nota MIUR prot.n.3602/P20 del 31 luglio 08. Tiene inoltre conto della legge 169/08 e di quanto disposto dal DM 5 del 16 gennaio 2009 e CM n. 10 del 23 gennaio 2009.

Art. 5 – Requisiti della sanzione disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. La sanzione disciplinare deve essere chiara e ben compresa nei suoi motivi, coerente e coordinata rispetto all'azione disciplinare del Consiglio di classe e della scuola.
5. La sanzione deve evitare qualunque carattere vessatorio o non rispettoso della dignità personale dell'alunno. Il carattere umiliante di una punizione è presente quando l'alunno è costretto a subire o fare cose ridicole e/o prive di senso o tali da essere sbeffeggiato dagli altri.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione ed ispirate al principio della riparazione del danno.
7. Ai sensi dell'art.2 c. 3 del D.L. n. 137 del 01.09.08, convertita in legge 169/08, viene introdotta la valutazione del comportamento che diventa elemento influente sulla ammissione o non ammissione alle classi successive; infatti, in presenza di situazioni particolari ed oggettivamente gravi, la valutazione inferiore a sei decimi del comportamento determina la non ammissione alla classe successiva.

Art. 6 – Categorie delle mancanze

Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:

- mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;
- mancanza di rispetto verso il personale, anche nello svolgimento delle specifiche funzioni, i compagni e le istituzioni;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica;
- violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza;
- uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali ed attrezzature;
- turbamento del regolare andamento della scuola;
- comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni;
- atti lesivi della dignità personale (molestie, parolacce, bullismo, cyberbullismo);¹
- uso di parolacce anche quando non è rivolto a persone;
- fumo;
- introduzione materiale pornografico;
- uso del cellulare a scuola

Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono i seguenti:

1. Frequenza irregolare delle lezioni e non assolvimento assiduo degli impegni scolastici.
2. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente, dei compagni.
3. Comportamento scorretto e non coerente con i principi della comunità scolastica e con le sue disposizioni organizzative e di sicurezza.
4. Utilizzo non corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici (pc, tablet, lavagne multimediali, ecc).
5. Comportamento che arrechi danno al patrimonio della scuola.
6. Mancanza di rispetto e di cura nei confronti dell'ambiente scolastico.

¹Tipologie qualificate come cyberbullismo a titolo esemplificativo e non esaustivo (legge 71/2017): *flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; *denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; *esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line; *sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 7 – Sanzioni previste

In relazione ai diversi comportamenti irregolari, sono adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. richiami e comunicazioni
 - a. richiamo dell'insegnante
 - b. nota disciplinare sul diario dell'alunno con richiesta di firma del genitore
 - c. richiamo del Dirigente Scolastico
 - d. nota del Dirigente Scolastico sul registro elettronico o sul diario dell'alunno, anche su proposta del docente
 - e. richiesta di colloquio con i genitori
 - f. lettera formale di colloquio con i genitori
2. altre sanzioni:
 - a. compiti aggiuntivi da svolgere a casa o a scuola
 - b. la produzione di elaborati (composizioni scritte/artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola
 - c. pulizia dell'ambiente classe e/o degli arredi
 - d. risarcimento del danno in caso di danneggiamento volontario
 - e. esclusione dalla partecipazione alle visite di istruzione, in caso di gravi e/o ripetute infrazioni al presente regolamento di disciplina, su delibera del Consiglio di classe (allargato alla componente genitori rappresentanti)
 - f. abbassamento del voto di comportamento in base alla gravità e/o in caso di reiterazione
3. provvedimenti di allontanamento:
 - a. sospensione dalle lezioni per alcune ore con permanenza a scuola presso la presidenza in situazione vigilata o esclusione dalla frequenza
 - b. esclusione da alcune attività
 - c. sospensione dalle lezioni con obbligo di presenza a scuola e svolgimento di compiti assegnati
 - d. esclusione dalla frequenza scolastica e assegnazione di compiti da elaborare.
4. provvedimenti volti al perseguimento di finalità educativa e orientati in favore della comunità scolastica:
 - a. aiuto ai compagni in difficoltà di apprendimento
 - b. pulizia e riordino classe e/o armadi o locali/spazi della scuola
 - c. attività di ricerca, riordino cataloghi e archivi presenti nelle scuole
 - d. attività di volontariato anche al di fuori della scuola, previo accordo con la famiglia e con associazioni riceventi;
 - e. su proposta del consiglio di classe, previa adesione dell'alunno e autorizzazione dei suoi genitori e potranno essere attivati specifici incontri con un esperto psicopedagogo della scuola volti ad approfondire una riflessione più qualificata sui comportamenti errati messi in atto.

In caso di comportamenti particolarmente gravi, offensivi e ipoteticamente pericolosi per sé e per gli altri, si può prevedere la segnalazione ai servizi sociali e autorità giudiziaria.

Il Consiglio di classe curerà, nelle modalità che ritiene opportune, i contatti dell'alunno con la scuola in caso di allontanamento temporaneo per facilitare la successiva ripresa dell'attività scolastica.

Art. 8 – Organi competenti

Gli organi competenti ad irrogare sanzioni sono:

- il docente, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe per le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica;
- il Consiglio di classe, in forma allargata a tutte le componenti (nota MIUR n. 3602 del 31.07.08 paragrafo 2, punto 3) per sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo inferiore ai 15 giorni;
- il Consiglio di Istituto/Consiglio di classe per provvedimenti che comportano l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg. o la non ammissione agli scrutini o agli esami.

Art. 9 – Procedure

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
2. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro elettronico e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.
3. Negli altri casi, il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei Genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei Genitori e all'ammonimento scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.
4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
5. In seguito, il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata, verbalizzata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.

6. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Docenti Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

Art. 10 – Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia nominato all'interno alla scuola.
2. Tale organo è composto da un docente e i due genitori designati all'interno del consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (art. 5 DPR 235 del 21/11/2007). Dura in carica 3 anni scolastici ed i membri, decaduti per qualsiasi causa, vengono surrogati all'interno dei componenti del Consiglio di Istituto
3. La convocazione spetta al presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
5. Ciascun membro di garanzia ha diritto di parola e di voto, l'espressione del voto è palese non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera, i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
8. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
9. In caso di incompatibilità, il soggetto componente dell'Organo di Garanzia non deve partecipare alla votazione: qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o qualora faccia parte dell'Organo il genitore dello studente sanzionato.
10. L'esito del ricorso va comunicato all'interessato in forma scritta.
11. Va rammentato che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto e se diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
12. L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello statuto degli studenti.

Art. 11 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Introdotto con DPR 235/2007 ed illustrato con nota MIUR del 31 luglio 2008, il Patto Educativo di Corresponsabilità vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.
2. L'introduzione del Patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
3. Il Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative è vincolante con la sua sottoscrizione.
4. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto:
 - gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse;
 - il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge, dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - ai genitori spetta l'educazione *in primis* dei propri figli e pertanto sono riconosciuti, di fronte alla legge, responsabili dell'educazione impartita ai figli e delle eventuali infrazioni da essi commesse (*Culpa in educando* come da Codice civile); in presenza di gravi episodi, i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

Art. 12 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, si procede per analogia.

MANCANZE	INTERVENTI
Mancanze ai doveri scolastici (1) A) – Non assolvimento dei doveri scolastici (compiti, studio, manufatti...). – Frequenza irregolare delle lezioni. – Mancanza di materiale scolastico. B) – Ritardo non giustificato. – Ritardi ripetuti. C) – Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze e/o ritardi. – Assenze ripetute. – Assenze non giustificate. D) – Accertata apposizione di firma falsa.	Con gradualità in relazione alla gravità del comportamento: • Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. • Coinvolgimento genitori con nota sul diario o fonogramma. • Richiamo del Dirigente.

NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
A) Dopo 3 annotazioni sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia. B) Dopo 2 ritardi di oltre 5 minuti nell'ambito della stessa settimana che saranno annotati nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia; se il ritardo diventa abituale, sospensione dalla prima ora di lezione con rientro alla seconda ora previo accompagnamento di uno dei genitori. C) Dopo 3 giorni di mancata giustificazione, da annotare sul registro di classe, comunicazione alla famiglia per via telefonica. In caso di grave recidiva, non ammissione in classe e coinvolgimento della famiglia/servizi sociali. D) Coinvolgimento della famiglia, intervento del Dirigente ed eventuale sospensione.	Docente o Dirigente o chi ne fa le veci. Dirigente scolastico. Coordinatore di classe. Consiglio di classe.
MANCANZE	INTERVENTI
Mancanza di rispetto e di cura nei confronti dell'ambiente scolastico (2) A) Sporca l'ambiente dove lavora (classe, laboratori, ecc.). B) Danneggia strutture e attrezzature scolastiche: Imbratta e/o scalfisce i banchi, muri, suppellettili, materiale didattico. C) Danneggia strutture compiendo atti vandalici. D) Utilizza impropriamente le attrezzature e i sussidi.	Con gradualità in relazione alla gravità del comportamento: • Ammonizione verbale o scritta. • Pulizia di banchi, riordino di ambienti. • Coinvolgimento dei genitori. • Richiamo del dirigente. • Eventuale risarcimento del danno.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
In caso di particolare gravità: – immediata convocazione dei genitori; – convocazione del Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione (da uno a cinque giorni) o di attività a favore della comunità, scelta in base alla gravità del caso; – convocazione dei genitori e successivo risarcimento pecuniario.	Docente o Dirigente o chi ne fa le veci. Consiglio di classe.

MANCANZE	INTERVENTI
Appropriazione indebita (3) di oggetti di proprietà della scuola, degli alunni o del personale scolastico.	Con gradualità in relazione alla gravità del comportamento: • Ammonizione verbale o scritta. • Coinvolgimento genitori. • Richiamo del Dirigente. • Restituzione e/o risarcimento del danno. • Divieto di partecipazione alle visite d'istruzione e ai viaggi all'estero.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
	Docente o Dirigente o chi ne fa le veci. Consiglio di classe.
MANCANZE	INTERVENTI
(4) In caso di recidiva per i comportamenti precedenti (punti 1 – 2 – 3).	Coinvolgimento genitori. Sospensione per un periodo da uno a più giorni con lettera formale ai genitori e colloquio con il Dirigente scolastico . Risarcimento danni. Divieto di partecipazione ai viaggi d'istruzione.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
	Consiglio di classe.
MANCANZE	INTERVENTI
Atteggiamento irrispettoso verso compagni ed adulti (5A) – Usa parole, comportamenti e gesti non corretti – Usa parole, comportamenti e gesti offensivi e violenti – Usa un linguaggio scurrile – Minaccia ed intimidisce – Offende la dignità di alunni, docenti, dirigente o di altro personale della scuola, - – Bisticcia ricorrendo alla violenza.	Coinvolgimento genitori. Sospensione per un periodo fino a cinque giorni (dieci in caso di particolare gravità o recidiva). Sospensione viaggi d'istruzione e attività extrascolastiche. Abbassamento voto comportamento.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
In caso di particolare gravità Immediata convocazione dei genitori e convocazione del Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione o di attività a favore della comunità, scelta in base alla gravità.	Docente o dirigente. Consiglio di classe.

MANCANZE	INTERVENTI
Atteggiamento irrispettoso verso compagni ed adulti (5B) – Assume una condotta indisciplinata (risposte scorrette, atteggiamenti irrispettosi come bestemmie, turpiloqui, atti osceni nei riguardi dei docenti, compagni, capo d'Istituto o di altri operatori scolastici, episodi di nonnismo o bullismo, offesa alla religione). – Manifesta un comportamento di particolare gravità (gravi violenze fisiche, fumo, furti, pornografia, atti lesivi della dignità di compagni/e e alle istituzioni) diventando	Coinvolgimento genitori. Sospensione fino a quindici giorni. Sospensione viaggi d'istruzione e attività extrascolastiche. Abbassamento voto comportamento.
fonte di pericolo per sé e per gli altri.	
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
Eventuale segnalazione ai servizi sociali o autorità giudiziaria.	Dirigente. Consiglio di classe.
MANCANZE	INTERVENTI
In caso di recidiva per i comportamenti precedenti, gravemente lesivi della dignità della persona, oppure in presenza di pericolo per l'incolumità delle persone ed in mancanza di ravvedimento.	Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni. Non ammissione alla classe successiva o esami conclusivi.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
	Consiglio di Classe (Relazione del Consiglio di classe con relativa proposta al Consiglio di Istituto). Consiglio di Istituto (per la sospensione).
MANCANZE	INTERVENTI
Uso del cellulare a scuola (6)	Per la prima volta richiamo verbale o scritto sul registro di classe; dalla seconda volta convocazione della famiglia e coinvolgimento del dirigente. Si veda art. 12 Regolamento generale.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
	Docente. Dirigente scolastico.
MANCANZE	INTERVENTI
Mancanza di rispetto delle norme organizzative e della sicurezza (7) – Esce dalla classe senza permesso dell'insegnante. – Durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola non sta con il gruppo classe. – Sale e scende le scale correndo e/o spingendo. – Sale da un piano all'altro durante l'intervallo. – Corre, gioca a pallone nei corridoi e nelle	Richiamo dell'insegnante. Nota disciplinare sul diario dell'alunno con richiesta di firma da parte del genitore. Nota del Dirigente scolastico sul diario dell'alunno. Nota disciplinare sul diario dell'alunno con richiesta di colloquio con i genitori. Compiti aggiuntivi da svolgere a casa o a scuola. Lavori a favore della comunità scolastica. Sospensione dalle lezioni. Divieto di partecipazione ai viaggi d'istruzione. Abbassamento del voto di comportamento.

aule. – Non rispetta le norme stabilite di sicurezza dei vari ambienti scolastici (aule, laboratori, palestra, scale, corridoi). – Comportamento scorretto durante le uscite didattiche.	
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
	Docente o Dirigente. Consiglio di classe.
MANCANZE	INTERVENTI
Infrazione di particolare gravità o reato,	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di
perseguibile d' ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	quindici giorni e sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
NOTE SPECIFICHE	ORGANO COMPETENTE
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Denuncia alle autorità competenti.	Consiglio di Istituto.

Art. 13– Norme generali di comportamento

1. Qualsiasi danno procurato volontariamente a persone o cose, la cui responsabilità sia accertata, dovrà essere risarcito.
2. A tutti gli insegnanti e al personale scolastico presente viene raccomandato di svolgere la propria funzione educativa ogni qualvolta notino dei comportamenti scorretti, anche quando vi siano coinvolti alunni appartenenti a classi diverse dalle proprie e quando i fatti si verifichino non solo all'interno dello spazio scolastico, ma anche nell'immediata prossimità dei cancelli negli orari di ingresso e di uscita.
3. Agli insegnanti e al personale ausiliario viene altresì raccomandato di vigilare costantemente all'ingresso e all'uscita degli alunni.
4. A tutti si raccomanda di tenere un atteggiamento consono all'ambiente scolastico.
5. I coordinatori di classe informeranno il Dirigente Scolastico dell'andamento della classe loro affidata, sia in termini di apprendimento che di comportamento, al fine di intervenire con sollecitudine nelle modalità più opportune.
6. Si raccomanda ai docenti un comportamento educativo coerente nelle richieste e nei provvedimenti, improntato al dialogo costruttivo, ma anche alla fermezza nella richiesta di correttezza.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il Regolamento d'Istituto per la Scuola Secondaria di primo grado, viene integrato dalle seguenti indicazioni sulla sanzionabilità delle condotte riferibili ad atti di bullismo e cyberbullismo.

Obiettivo di questo regolamento è orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti.

PREMESSA

La realtà del bullismo è ampiamente diffusa nel mondo della scuola, anche se talvolta sottovalutata o sottaciuta.

È importante che, in via educativa e preventiva, all'interno dell'Istituto si possa intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale che è il presupposto di ogni azione formativa efficace.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e degli smartphone.

Con l'obiettivo primario di accrescere il senso della legalità e la responsabilità di ciascuna delle parti in gioco, è indispensabile che l'istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti stessi conoscano insidie e pericoli insiti nel mondo digitale e virtuale.

La Legge 71/2017 e altri riferimenti normativi

La Legge 29 maggio 2017 n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017, definisce il cyberbullismo:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti, in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in

materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;

- dalla Legge 71/2017 e dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Compiti e responsabilità delle parti

DIRIGENTE SCOLASTICO	• Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo. • Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola. • Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata. • Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti, • Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo. • Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. • Salvo che il fatto non costituisca reato, se viene informato di atti di cyberbullismo, tempestivamente convoca i genitori/tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
	tutori/tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

	• Segnala alle autorità competenti i casi di reati connessi al bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza.
REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; • collabora con partner esterni alla scuola, quali amministrazioni locali, servizi sociali e sanitari, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione o di sostegno al nucleo familiare (della vittima e del bullo); • cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".
COLLEGIO DOCENTI	• promuove scelte educative e didattiche, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
CONSIGLIO DI CLASSE	• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; • monitora le situazioni problematiche e la valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima nonché gli interventi di prevenzione effettuati sul gruppo classe. • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
CONSIGLIO DI CLASSE	• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; • monitora le situazioni problematiche e la valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima nonché gli interventi di prevenzione effettuati sul gruppo classe. • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
DOCENTE	• educa gli alunni all'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza • civile, alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; • integra la propria attività didattica con modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulle tematiche del
	• bullismo/cyberbullismo adeguati al livello di età degli alunni; segnala alle famiglie, al Dirigente Scolastico e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a

	conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario Scolastico • è tenuto a supportare lo studente e la famiglia della vittima nell'affrontare la problematica, dedicando spazi di ascolto e accoglienza
GENITORI	• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle • scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; • sono attenti ai comportamenti dei propri figli; • vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione • ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto; • conoscono il codice di comportamento dello studente; • conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio; • conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli.
STUDENTI	• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative • scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; • possono operare come tutor per altri studenti, previa opportuna formazione; • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano. • Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; • durante le lezioni o le attività didattiche, anche extracurricolari, non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
	• segnalano a genitori ed insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui • fossero vittime o testimoni; • si impegnano ad usare un linguaggio corretto e rispettoso

	sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat, rete internet). • evitano di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, • ingiuriare e molestare altre persone • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto.
--	--

Sono da considerare **forme di bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione da parte del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **cyberbullismo**:

- il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggi offensivi;
- il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- la DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- l'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- l'IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- l'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e diffusione in Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Misure sanzionatorie

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

La sanzione sarà:

- comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto (= personalizzata);
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria";
- temporanea;
- ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

- della situazione personale dello studente;
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

INFRAZIONE	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione, Per esempio: – acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali; – insulti, termini volgari e offensivi; – atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli.	Nota disciplinare sul registro elettronico e immediato ritiro dello smartphone. Comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa) e riconsegna del dispositivo elettronico al solo genitore. Nei casi di violazione grave e/o reiterata viene valutata una delle seguenti sanzioni: – ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno; – esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche; – sospensione dell'alunno da 1 a 5 giorni (per infrazione grave); – sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni (per infrazione gravissima, con recidiva); – denuncia alle autorità –	Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. Atti di giustizia riparatoria: – Scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo; – compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

INFRAZIONE	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
	competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato.		
ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico Esempi: vedi sopra "Comportamenti oggetto di intervento disciplinare"	<u>Per reati non procedibili d'ufficio</u>: convocazione della famiglia. Nei casi di violazione reiterata o comunque in base alla gravità dei fatti, viene valutata una delle seguenti sanzioni: – ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno; – esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche; – Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni; — sospensione per più di 15 giorni; — segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o si recida nei comportamenti); — istanza di ammonimento del Questore nel	Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. Per l'alunno, sotto la supervisione dei tutori, lavoro personalizzato domestico di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità personale e sull'infrazione della norma; guida all'educazione all'uso corretto e responsabile dei social media e di internet.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Referente per il bullismo e cyberbullismo
INFRAZIONE	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
	caso di studente ultra quattordicenne. Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato: — segnalazione obbligatoria, <u>senza ritardo</u>, agli organi competenti (Car-	Atti di giustizia riparatoria: 1. scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo; 2. compiti/lavori perso-	

	binieri, Polizia Postale – procura per il Tribunale dei Minorenni se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica se il reato è commesso da un adulto); — segnalazione al Garante dei Minori FVG; — segnalazione ai Servizi Sociali territoriali.	nalizzati a vantaggio della comunità scolastica. Per i tutori: incontri formativi informativi.	
--	---	--	--

Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14 enne

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

Dalla parte della vittima del cyberbullismo

OSCURAMENTO – RIMOZIONE – BLOCCO DI CONTENUTI DIFFUSI SULLA RETE

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittimadi cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo (in allegato al presente Regolamento) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

L'Istituto Comprensivo, con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi si impegna ad arginare con strumenti educativi il fenomeno e a supportare le vittime di ogni forma di prevaricazione.